



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 18

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione  
d'iniziativa del Consigliere Finco

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53" PER ESTENDERE IL DIRITTO DEL GENITORE DI ASTENERSI DAL LAVORO IN CASO DI MALATTIA DEL FIGLIO FINO ALL'ETÀ DI 14 ANNI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 gennaio 2022.

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53" PER ESTENDERE IL DIRITTO DEL GENITORE DI ASTENERSI DAL LAVORO IN CASO DI MALATTIA DEL FIGLIO FINO ALL'ETÀ DI 14 ANNI**

*Relazione:*

*Con la presente proposta di legge di iniziativa regionale e da trasmettere al Parlamento nazionale, si intende promuovere la modifica del comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" con l'obiettivo di garantire ai genitori dei figli con età tra gli otto e i quattordici anni lo stesso diritto di astensione lavorativa previsto, in caso di malattia del minore, per i genitori con figli tra i tre e gli otto anni.*

*La normativa nazionale vigente, infatti, bipartisce la posizione del genitore a seconda che il figlio abbia meno di tre anni o abbia tra i tre e gli otto anni.*

*Nel primo caso, l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo sopramenzionato ammette il diritto di astensione lavorativa, alternativo per ciascun genitore, per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del figlio, nel secondo caso, all'articolo 47, comma 1, tale diritto alternativo è previsto con il limite di cinque giorni lavorativi all'anno.*

*L'obiettivo è quello di estendere il limite d'età previsto dal comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001 in modo che un minore tra gli otto e i quattordici anni durante la malattia non sia lasciato solo e privo di assistenza.*

*Relativamente alla ragionevolezza di estendere il congedo per malattia dei figli fino a 14 anni, si evidenzia come già l'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con legge 6 maggio 2021, n. 61, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, fino al 30 giugno 2021, aveva previsto che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, potesse astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.*

*Tale misura è stata ripresa dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.", convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215, che all'articolo 9, comma 1 stabilisce che: "Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del*

*figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.”.*

*Sotto un profilo giuridico si rammenta come già la normativa nazionale riconosca al minore, solo a partire dal quattordicesimo anno di età, il diritto di compiere determinati atti od azioni, quali la capacità di accedere a progetti di lavoro o il preventivo assenso ad essere riconosciuti figli naturali, previsto all'articolo 250 c.c., tali da evidenziarne una seppur limitata indipendenza.*

*In altre parole è solo dal quattordicesimo anno di età che il nostro ordinamento riconosce una limitata autonomia al minore comunque legata fino ai diciott'anni alla responsabilità genitoriale.*

*La presente proposta ha, pertanto, l'obiettivo di una maggior tutela e sostegno della maternità e della paternità al fine di dare una soluzione a quei genitori a cui è precluso il permesso di poter curare ed assistere il proprio figlio, ancora non autosufficiente ma con età superiore ad otto anni, senza dover ricorrere a strumenti quali la richiesta di ferie, snaturandone così la loro natura e finalità.*

*Nel dettaglio l'articolo 1, prevedendo l'aggiunta del comma 2 all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, garantisce il diritto ai genitori dei figli con età tra i tre e i quattordici anni di astenersi dall'attività lavorativa per cinque giorni annui, in caso di malattia del minore, estendendo il limite d'età di otto anni, previsto dalla vigente normativa, a quattordici anni.*

*L'articolo 2 prevede una norma finanziaria, mutuando soluzioni tecniche già utilizzate dal legislatore statale a fronte di norme di tenore analogo e l'articolo 3 infine definisce la decorrenza dell'efficacia, della legge dal primo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53" PER ESTENDERE IL DIRITTO DEL GENITORE DI ASTENERSI DAL LAVORO IN CASO DI MALATTIA DEL FIGLIO FINO ALL'ETÀ DI 14 ANNI**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".**

1. Al comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" le parole "*gli otto anni*" sono sostituite dalle seguenti "*i quattordici anni*".

**Art. 2 - Norma finanziaria.**

1. Sono autorizzati, in misura corrispondente agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 1 ed a fini compensativi, prelievi dagli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2022 - 2024, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati.

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



## INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". .....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3